



diritto religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Lo statuto della Chiesa Taoista d'Italia alla prova della costituzione¹

FRANCESCO SORVILLO

1. L'incidenza della qualificazione di "confessione religiosa" sulla struttura statutaria della Chiesa Taoista d'Italia

Devo ringraziare preliminarmente il Prof. Antonio Fuccillo per avermi coinvolto nel progetto di revisione dello statuto della Chiesa Taoista d'Italia che, come è noto a tutti, è stato depositato nella sua versione definitiva lo scorso 14 novembre. Quest'ultimo rappresenta un evento di fondamentale importanza oltre che per la confessione Taoista in sé, anche per una sempre più ampia esplicazione del diritto di libertà religiosa nel nostro ordinamento attraverso l'allargamento delle realtà confessionali in esso formalmente operanti. Devo pure ringraziare il Dott. Vincenzo Di Ieso (attuale Prefetto Generale della Chiesa Taoista d'Italia) con il quale mi sono rapportato nel corso del lavoro di revisione statutaria, e del quale devo sottolineare la grandissima determinazione nel perseguire il risultato che oggi presentiamo, oltre alla sua altrettanto grande disponibilità manifestata nei miei confronti sin dal nostro primo incontro. Avendolo conosciuto personalmente, credo davvero che il Dott. Di Ieso rappresenti il *"Taoismo in uno sguardo"* per ricordare il titolo di una sua pubblicazione di cui ha voluto omaggiarci, proprio nel nostro primo incontro avvenuto assieme al Prof. Antonio Fuccillo.

Mi sia consentito anche ringraziare tutti quanti intervengono oggi a questa giornata di presentazione dello Statuto della Chiesa Taoista d'Italia, ed in particolare il Prof. Mario Tedeschi che con il suo splendido intervento che poc' anzi abbiamo ascoltato mi fornisce la sponda per avviare questa mia relazione, e svolgere così alcune considerazioni che si sono poste durante il

¹ * Contributo per la giornata di presentazione dello Statuto della Chiesa Taoista d'Italia, svolta il 25 novembre 2013 in Santa Maria Capua Vetere, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

lavoro di revisione dello statuto, che adesso illustreremo anche per quanto riguarda i suoi elementi strutturali.

Mi riallaccio dunque a quanto già detto dal Prof. Tedeschi sull'importanza dell'art. 8 della Costituzione² ed in particolar modo, per quanto qui di interesse, alla previsione contenuta al suo secondo comma, che concerne “il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi liberamente secondo propri statuti, in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano”.

Sul punto va però preliminarmente dato atto delle problematiche esistenti nel nostro ordinamento, e legate proprio alla individuazione di quelle realtà che possano essere, in esso, considerate come confessioni religiose; e questo anche in prospettiva di una futura evoluzione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Taoista d'Italia da realizzarsi attraverso una possibile loro regolamentazione mediante lo strumento dell'intesa, previsto stavolta al terzo comma dell'articolo 8, della nostra Carta costituzionale (.. e riferendomi, in specie, al punto 4.5 dello statuto della C.T.I. che poi pure vedremo).

A tal riguardo, in particolare, se è pur vero che nessuna confessione religiosa nasce perché promossa dallo Stato, essendo una espressione dell'autonomia privata che, per questa via, si affranca proprio dall'autorità statuale³ attraverso la volontaria adesione e la volontaria organizzazione associativa (..e qui possiamo richiamare anche l'insegnamento di Pugliatti⁴, che pure è stato evocato dallo stesso Prof. Tedeschi nel recente saggio dal titolo “Le minoranze religiose tra autonomia ed immobilismo del legislatore” apparso prima sulla rivista telematica Stato e Chiese ed ora anche negli atti del I° Convegno Nazionale di Studi A.D.E.C. svoltosi a Bari nel 2011⁵), rimane pur vero però che lo Stato può sempre riservarsi rispetto a queste ultime una azione di riconoscimento, oltre alla decisione del “se” e del “con chi” stipulare intese. Vero è che tali prerogative non possono però spingersi sino al punto che “lo Stato si arroghi il diritto di scegliere arbitrariamente quali siano le confessioni con le quali avviare le trattative, e quali, invece, le altre destinate a rimanere senza intese, poiché ne deriverebbe una ingiusta di-

² TEDESCHI M., *Manuale di diritto ecclesiastico* (V edizione), Torino, 2010, p. 134 ss.

³ FERRI G.B., *Il negoziato giuridico tra ordinamento ed autonomia*, in FUCCILLO G. (a cura di), *Autonomia negoziale tra libertà e controlli*, Napoli, 2002, p. 25 ss.

⁴ PUGLIATTI S., *Autonomia privata*, in *Enc. Dir.*, IV, 1959, p. 366 ss.

⁵ TEDESCHI M., *Le minoranze religiose tra autonomia ed immobilismo del legislatore*, in COPPOLA R., VENTRELLA C. (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. Atti del I Convegno Nazionale di Studi A.D.E.C.*, Bari, 2012, p. 73 e 74.

scriminazione nei confronti di alcuni culti”⁶. Proprio su questo punto si potrebbe addirittura immaginare la previsione costituzionale dell’art. 19 quale *metanorma sostanziale* mitigatrice di eventuali interpretazioni distorsive dello stesso art. 8, 3° comma che abbiamo appena richiamato (.. e su queste tematiche rinvierrei alla lettura dell’importante contributo del Prof. Fuccillo, contenuto nel volume “L’attuazione privatistica della libertà religiosa”)⁷.

Quanto detto, ci induce dunque a tener conto di quella giurisprudenza che ha portato a definire nel nostro ordinamento una serie di indicatori che potremmo chiamare di “confessionalità”, e che sono funzionali ad una corretta individuazione, appunto, di quelle realtà che possono essere qualificate come confessioni religiose.

A tal proposito come giustamente è stato osservato da più parti, il problema, non è da considerare come “astratto poiché riguarda l’applicazione di “norme di settore” che superano la dimensione individuale, per proiettarsi in quella collettiva dell’appartenenza a comunità organizzate (si pensi ad esempio anche al problema dei ministri di culto), circostanze queste ultime che presuppongono appunto la possibilità di individuare le confessioni religiose con criteri certi, omogenei ed uniformi, distinguendole così da semplici forme associative che, per struttura e finalità, presentano un qualche grado di affinità a queste ultime (semplici associazioni religiose, culturali, filosofiche, di utilità sociale, caritative e quant’altro)”⁸ (... in questo modo escludendo anche il pericolo richiamato, di uno Stato che voglia arrogarsi l’assoluto ed arbitrario diritto di decidere a chi concedere l’intesa e a chi non concederla).

In questo campo, sfortunatamente, la circostanza che il panorama confessionale si sia “sgranato” solamente negli ultimi anni, rappresenta un fatto comunque condizionante. Tant’è che il legislatore e gli organi amministrativi hanno sempre adottato (e questo non significa che tale approccio abbia rappresentato e tutt’ora rappresenti una strada corretta da seguire) la strutturazione interna della Chiesa cattolica come metro di paragone nel riconoscimento di altre organizzazioni di tipo confessionale.

Ciò si evince proprio da quegli indicatori di confessionalità che ho poc’anzi richiamato, e che, come detto, nascono dalla giurisprudenza for-

⁶ Così CARDIA C., *Ruolo e prospettive della ‘legislazione contrattata’ nei rapporti tra Stato e Chiese*, in TOZZI V. (a cura di), *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Atti del convegno svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile 1989*, Salerno, 1990, p.208 e 209, in richiamo di CONDORELLI M., *Uguaglianza delle confessioni religiose e regime di intese*, in AA.VV., *Individuo, gruppi, Confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1972, p. 225 ss.

⁷ FUCCILLO A., *L’attuazione privatistico della libertà religiosa*, Napoli, 2005, p. 28 ss.

⁸ PASQUALI CERIOLI J., *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, in CASUSCELLI G. (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico (III ed.)*, Torino, 2009, p. 55 ss.

matasi su tali questioni, secondo la quale “*non è sufficiente per ottenere l'intesa, l'auto-qualificazione come confessione religiosa*”, e che per confessione religiosa si intenda generalmente “*un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale*” (così la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel provvedimento di diniego dell'avvio delle trattative per la stipulazione dell'intesa avanzate dall'UAAR). Ed ancora, sempre in eguale direzione la Corte Costituzionale la quale pure ha sottolineato i possibili “*esiti irragionevoli di una incontrollabile auto-qualificazione come confessione religiosa*” (sentenza 5 novembre 1992, n. 467), quando invece questa qualificazione può essere desunta da molteplici dati formali e sostanziali quali, in via esemplificativa: “*l'esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici, come l'attribuzione della personalità giuridica a un ente rappresentativo (art. 2 della legge 1159/1929); l'esistenza di uno statuto che ne esprima chiaramente i caratteri; oppure, ancora, la comune considerazione sociale (sentenza 27 aprile 1993, n. 195)*”⁹.

Di tutti quanti questi aspetti si è dunque dovuto tener conto proprio in ragione di una proiezione futura dei possibili rapporti tra Chiesa Taoista e Stato italiano condensabili all'interno di una possibile, stipulanda, intesa. Di qui la necessità di un corretto dimensionamento dello strumento statutario, e la necessità di una sua organizzazione in maniera rispettosa oltre che dei parametri legali, anche degli indicatori or ora richiamati.

2. La struttura dello Statuto della Chiesa Taoista d'Italia

A mente le problematiche appena enunciate, passiamo ora alla presentazione dello Statuto.

Va subito detto che la sua struttura soddisfa in pieno i requisiti normativi minimi richiesti, ed in particolare la sede in Italia, e le specifiche finalità religiose e cultuali che l'organizzazione intende perseguire. A tali fini si veda l'art. 2 ove è indicata la sede della Chiesa Taoista e dove si legge che:

⁹ Per il problema della qualificazione di “confessione religiosa” cfr. CONORTI P., *Diritto e religione*, Bari, 2010, p. 71 ss.; PASQUALI CERIOLI J., *op. cit.*, p. 57; MANTINEO A., *Associazioni religiose e nuovi movimenti religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale (rivista telematica), 2009; mentre nella prospettiva tributaria con particolare riguardo alla Chiesa di Scientology cfr. CAROBENE G., *Strumenti e modalità finanziarie della Chiesa di Scientology in Italia*, in FUCCILLO A. (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto, religione*, Torino, 2011, p. 110 ss.

“..la sede potrà essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, su iniziativa del Prefetto Generale, solamente in caso di necessità e previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo e della Giunta Plenaria”.

Per quanto riguarda lo scopo esso è invece condensato nell’art. 3 dove è precisato che:

“La C.T.I. muovendo dall’assunto che l’uomo è un essere spirituale che anima un corpo fisico, e per questo in grado di cogliere la dimensione del divino e del sacro, pone come finalità essenziali quelle dirette all’esercizio del culto taoista, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari e alla catechesi”.

È opportuno notare al riguardo come vengano richiamate le finalità pure previste dall’art. 16, lett. a, della L. 222 del 1985, che sono poi opportunamente esplicate nel corpo dell’art. 3 dello Statuto, per renderle adeguate al credo Taoista:

“3.2 Alla realizzazione di tali fini essa provvederà mediante:

L’esercizio del culto taoista nel rispetto delle forme, dei riti e degli insegnamenti delle scuole tradizionali taoiste, tanto nei locali dell’Ente, quanto in ogni altra sede e/o locale ove ciò risulti possibile ed appropriato;

La cura pastorale di tutti i praticanti taoisti, e di tutti coloro i quali intendono apprendere e praticare il taoismo per la loro realizzazione religiosa. A tal fine la C.T.I. rappresenta il luogo di condivisione dell’esperienza religiosa di ciascun praticante, oltre ad agevolarne la vocazione ed il “risveglio”, accompagnandolo attraverso i differenti stadi della sua personale “Via” spirituale;

La formazione e la nomina dei ministri del culto, l’organizzazione della confessione e dell’attività religiosa, nonché il compimento di ogni altro atto espressione della spiritualità taoista;

Ogni altra attività di diffusione e/o testimonianza conforme alla confessione taoista, allo Statuto della C.T.I. ed alle leggi dello Stato.

Attività anche diverse da quelle preminenti ed essenziali di religione o di culto, quali attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, tutto quanto risulti aderente alle prescrizioni della confessione taoista ed agli scopi statutari”.

Va rimarcato, inoltre, un richiamo contenuto nell’art. 3, secondo comma, n. 5, di tipo affine alle c.d. “attività diverse” la cui elencazione è contenuta nell’art. 16, lett. b, sempre della L. 222/85.

Ritroviamo poi all'art. 4 il principio dell' "autonomia" della C.T.I. della quale non si può certo negare il carattere ordinamentale e la capacità di autogoverno così come enunciato nell'articolo in commento:

"4.1 In virtù della sua autonomia, la C.T.I. afferma di essere capace di governare sé stessa, avendo a tal fine, come unica guida, gli insegnamenti ed i principi del culto e delle scuole tradizionali taoiste. Pertanto esso, sia come comunità religiosa sia come organismo civile, non è sottoposto gerarchicamente a nessun'altra organizzazione;

4.2 Pur affermando la sua autonomia, la C.T.I. promuove e mantiene libere e volontarie relazioni con le associazioni aventi eguali principi di fede, ed in particolare con l'Associazione Taoista Cinese. La C.T.I. potrà, pertanto, aderire a comitati, associazioni, ed altri organismi aventi finalità coincidenti od analoghi ai propri, e comunque non contrastanti con i principi e gli insegnamenti della confessione taoista e con i predetti scopi statutari;

4.3 La C.T.I., in ogni caso, promuove ed è favorevole al dialogo interreligioso, nonché all'educazione di ciascun membro al rispetto del pluralismo religioso, e ciò al fine di rispondere ai bisogni di una società multietnica e multireligiosa, e per favorire nei giovani il rispetto e l'apertura verso gli altri;

4.4 La C.T.I. è altresì contraria, per evidenti motivazioni di carattere religioso e spirituale, a qualsiasi ricorso all'utilizzo della forza per la risoluzione di conflitti personali e/o sociali;

4.5 La C.T.I., inoltre, sarà interlocutrice e portatrice degli interessi dei propri fedeli per future, eventuali instaurande relazioni con lo Stato Italiano, finalizzate anche al raggiungimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, co. 3, della Costituzione".

Agli articoli 5 e 6 sono riprodotti invece quegli elementi necessari per l'esistenza di una struttura associativa e cioè l'elemento personale e l'elemento reale, che vanno ad integrare assieme all'elemento teleologico rappresentato dallo scopo (che abbiamo poc'anzi letto), quello che in dottrina è definito come "substrato" del nuovo soggetto giuridico. A tal proposito l'art. 5 è rubricato *"mezzi e patrimonio"*, mentre l'art. 6 modalità di *"adesione"* e in esso è specificato che la partecipazione alla C.T.I. è *libera e volontaria* (...e di qui la nota differenza tra ordinamenti coattivi ed ordinamenti volontaristici).

Seguono a partire dall'art. 10 l'elencazione degli organi dell'ente tra i quali spiccano, e ne va data menzione, l'organo che riunisce gli associati che è l'*assemblea generale* (art. 11), le cui finalità sono meglio precise alle lettere A) e B), del comma 2:

"11.1 L'Assemblea Generale è organo costituito da tutti i membri della C.T.I.

11.2 Essa rappresenta il momento propositivo, di riferimento e verifica di tutta l'attività dell'Ente, e per questo è rivolta:

A) a favorire la pratica religiosa collettiva taoista, onde creare la comunità di intenti e di sentimenti tra tutti gli associati;

B) a discutere e definire il “Progetto di Sé” dell'Ente, nel suo continuo divenire storico”.

ed il Prefetto Generale le cui prerogative sono invece disciplinate all'art. 14:

“14.1 Il Prefetto Generale ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Ente, oltre a poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di nominare Procuratori. È eletto dalla Giunta Plenaria e dura in carica quattro anni.

14.2 Il Prefetto Generale, inoltre:

Convoca, presiede e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo, della Giunta Plenaria e dell'Assemblea Generale;

Adotta in via d'urgenza le delibere spettanti al Consiglio Esecutivo e alla Giunta Plenaria, da sottoporre a ratifica degli stessi, nella prima riunione utile successiva;

Nomina i Fiduciari per le nuove Delegazioni;

Nomina, su delibera della Giunta Plenaria, i membri Onorari, i membri dell'Ufficio Legale, il Preside, il Segretario e i Docenti delle varie discipline dell'Accademia Superiore di Educazione Taoista.

Nomina, su delibera della Giunta Plenaria e su proposta del Concilio Taoista, i membri del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista;

Comunica alle autorità civili competenti gli elenchi aggiornati del Pubblico Registro del Clero Taoista”.

Avviandoci alla conclusione, farei riferimento anche alla parte dello statuto ove è evocata proprio la C.T.I. e per la quale è prevista una specifica rubrica nell'art. 19, all'interno del quale sono anche indicati i gradi che i membri della Chiesa possono ricoprire *“...I membri della Chiesa si distinguono nei gradi progressivi di: novizi, iniziati, ecclesiastici, ministri di culto”*. Successivamente, invece, lo statuto contiene la disciplina degli organi più propriamente religiosi che a partire dall'art. 20 prevedono rispettivamente il *Sacro Collegio ecclesiastico Taoista*; il *Concilio Taoista* (art. 21), ed i *Ministri di culto* (art. 22). È previsto altresì un apposito registro nel quale sono iscritti i ministri di culto autorizzati a svolgere funzioni liturgiche e religiose (art. 23) ed un Ufficio per il sostentamento del clero Taoista che provvede a sostenere secondo le proprie disponibilità i ministri di culto che hanno scelto

di dedicare la loro vita al servizio della comunità Taoista (art. 25).

Ultime previsioni di cui si deve dare menzione, sono quelle relative all'istituzione di una *Accademia superiore di educazione Taoista* (art. 27), soggetto con scopi di ricerca e formazione e, per finire, il riferimento alla principale festività religiosa del taoismo che ricade il “*15° giorno del 2° mese lunare secondo il computo del calendario cinese, giorno in cui ricorre la nascita del Padre Fondatore del taoismo, Lao Zi*”.

Chiuderei a questo punto il mio intervento augurandomi di aver efficacemente illustrato (..anche se brevemente) i tratti salienti dello Statuto, e dicendo che seppure è da considerare auspicabile una regolamentazione dei rapporti con lo Stato italiano mediante lo strumento dell'intesa, ciò che non va trascurato è che le finalità religiose e cultuali perseguitate dalla Chiesa Taoista d'Italia, già le permettono di operare liberamente nell'ordinamento senza timore di subire limitazione alcuna, e ciò proprio in ragione dei particolari scopi che essa oramai anche sotto il profilo statutario, formalmente persegue.